

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(FERRARI - AGGRADI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CARON)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1970

Compenso per lavoro straordinario al personale direttivo
degli istituti di istruzione secondaria e artistica

ONOREVOLI SENATORI. — Il Governo, nel comporre la recente vertenza del personale della scuola, ha assunto, tra gli altri impegni, anche quello di predisporre un provvedimento che preveda la corresponsione di un compenso per lavoro straordinario ai presidi degli istituti e scuole di istruzione secondaria e ad altre categorie di personale preposto a istituzioni scolastiche.

L'unito disegno di legge stabilisce appunto che, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1969-70, al predetto personale compete un compenso per lavoro straordinario, in misura forfettaria, ragguagliato a dieci o quindici ore mensili a seconda del numero delle classi funzionanti nella scuola cui gli stessi sono preposti.

Si prevede, inoltre, una maggiorazione del predetto compenso nella misura corri-

spondente a dieci o quindici ore mensili qualora nella scuola funzionino sino a sei o più di sei classi per doposcuola o per doppio turno, a dieci ore mensili se la scuola abbia sezioni staccate e a trenta ore mensili per il funzionamento di corsi serali. Al suindicato personale non potrà, comunque, essere corrisposto un compenso superiore a quello corrispondente al limite massimo di quarantadue ore mensili, stabilito dal quinto comma dell'articolo 1.

È noto che i presidi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, già nel periodo antecedente l'istituzione dell'attuale scuola media e il manifestarsi e il dilagare del fenomeno della « contestazione studentesca », erano impegnati a pieno tempo per i molteplici adempimenti di carattere tanto

amministrativo che didattico ad essi assegnati dalle disposizioni vigenti.

Tali adempimenti sono cresciuti a dismisura negli ultimi tempi, tra l'altro, per i seguenti motivi:

a) incremento notevole della popolazione scolastica.

L'aumento della popolazione scolastica ha comportato la creazione di istituti che vanno anche oltre le 30 classi, funzionanti spesso in doppi e talora tripli turni con sedi distaccate nella stessa città o in città diverse.

È da considerare, inoltre, l'aggravio del lavoro derivante dal funzionamento di corsi serali che in molte scuole vengono istituiti al fine di venire incontro alle richieste di giovani lavoratori che intendono acquisire una più completa preparazione professionale;

b) le particolari caratteristiche del funzionamento didattico della scuola media.

L'istituzione di tale scuola ha comportato: adunanze mensili dei consigli di classe, per cui, negli istituti con numerosi alunni, il preside è impegnato nel dirigerle pressochè tutti i pomeriggi; istituzioni di classi differenziali e di aggiornamento, nonchè di corsi di doposcuola, per i quali nessun compenso è previsto per i presidi, diversamente che per i professori; ricerca degli evasori dall'obbligo scolastico; funzionamento di corsi di telescuola, eccetera;

c) più attiva partecipazione degli alunni e delle famiglie alla vita della scuola.

L'intensificarsi dei rapporti con gli alunni e con le famiglie ha tenuto e tiene continuamente impegnati l'attività e il prestigio dei presidi, specialmente di quelli degli istituti di secondo grado, dopo che sono state autorizzate le assemblee degli alunni, del cui andamento il preside è pressochè l'unico responsabile;

d) maggiori impegni in relazione agli aspetti assistenziali della vita della scuola e ai procedimenti di valutazione degli alunni.

A tutti i presidi poi spetta:

curare il funzionamento delle biblioteche scolastiche, che possono essere aperte anche al pubblico;

coordinare o dirigere l'attività parascolastica esercitando l'assistenza agli alunni tramite la cassa scolastica, della cui amministrazione sono responsabili civilmente e penalmente, organizzando gite e viaggi di istruzione, recite, dibattiti e simili;

infine vigilare attentamente su ogni aspetto della vita scolastica per evitare ogni minimo disfunzionamento, dal quale una scolaresca spesso inquieta possa trarre pretesto per manifestazioni di protesta.

Da quanto precede si ritiene più che giustificata, per i presidi, la concessione di una indennità di lavoro straordinario, non potendosi ovviamente ritenere adeguato l'attuale modesto compenso corrisposto a titolo di indennità di direzione.

L'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge si aggira sui 2 miliardi e 300 milioni annui.

Alla maggiore spesa di lire 600 milioni derivante dalla presente legge nell'anno finanziario 1969, si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Alla maggiore spesa di lire 2.300 milioni a carico dell'esercizio 1970, si farà fronte mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 3523 del suddetto stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1970. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per la copertura dell'onere relativo allo esercizio 1970 a carico del citato capitolo n. 3523 viene utilizzata parte dell'accantonamento di lire 79.700 milioni indicato nell'elenco n. 5 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio, sotto la voce « Amministrazioni diverse », destinato all'aumento dell'autorizzazione della spesa prevista dall'articolo 44 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Ai presidi degli istituti e scuole di istruzione secondaria, ai direttori degli istituti e scuole di istruzione artistica, ai rettori dei convitti nazionali e alle direttrici degli educandati femminili, al preside dell'istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, è corrisposto, a partire dal 1° ottobre 1969, un compenso per lavoro straordinario in misura forfettaria mensile da retribuire con le modalità e i criteri previsti dalle disposizioni vigenti.

Il personale di cui al precedente comma ha diritto ad un compenso ragguagliato a dieci o quindici ore mensili a seconda che sia preposto rispettivamente a istituzioni scolastiche aventi fino a dodici o oltre dodici classi.

Il predetto compenso è maggiorato in ragione di dieci o quindici ore mensili qualora nella scuola funzionino sino a sei o più di sei classi per doposcuola o per doppio turno, e di dieci ore mensili se la scuola abbia sezioni staccate. Qualora sia autorizzato il funzionamento di corsi serali, il compenso è maggiorato di trenta ore mensili.

Il compenso per lavoro straordinario da corrispondere ai sensi dei precedenti commi non può superare, in ogni caso, nel complesso, il limite massimo corrispondente a quarantadue ore mensili.

Nei riguardi del personale insegnante incaricato della presidenza il compenso per lavoro straordinario è determinato in relazione allo stipendio iniziale proprio della classe retributiva in godimento.

La corresponsione del suddetto compenso è effettuata, per undici mesi all'anno e solo in relazione ai giorni di effettivo servizio, con esclusione del mese di agosto e dei giorni di assenza per congedo straordinario o aspettativa.

Art. 2.

Alla maggiore spesa di lire 600 milioni derivante dalla presente legge nell'anno finanziario 1969, si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Alla maggiore spesa di lire 2.300 milioni a carico dell'esercizio 1970, si farà fronte mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 3523 del suddetto stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.